



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 18

Oggetto: FUNIVIA BIFUNE "VA E VIENI" "PASSO STELVIO - TRINCERONE" NEI COMUNI DI BORMIO (SO) E STELVIO (BZ) - RINNOVO CONCESSIONE FUNIVIARIA - ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO.

L'anno 2026 duemilaventisei, addì 28 ventotto del mese di aprile, alle ore 14:30 con continuazione, sia nella residenza della Provincia di Sondrio, nella sala "Michele Melazzini", sia in videoconferenza, tramite collegamento con Google Meet, si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor DAVIDE MENEGOLA, Presidente della Provincia;

Assiste il Segretario Generale dottor FRANCESCO MOTOLESE.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
NONINI EMANUELE	Consigliere	Presente online
BIANCHINI BEATRICE MARIA	Consigliere	Assente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente online
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Presente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
STOPPANI STEFANIA MARIAGRAZIA	Consigliere	Presente online
CORVI DARIO	Consigliere	Assente
PETRELLA RENATA	Consigliere	Presente online
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
ROMUALDI FRANCESCO	Consigliere	Presente

Presenti n. 9		Assenti n. 2
---------------	--	--------------

Su invito del Presidente, illustra la proposta il Dirigente del Settore "Turismo, Cultura, Istruzione e Ufficio Europa", Dott.Evaristo Pini.

VISTI:

- l'articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, in base al quale:
 1. "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito a un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - Città e Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
 2. "Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale;
- l'articolo 174 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato dal decreto legislativo n.126/2014, il quale prescrive che lo schema di bilancio di previsione finanziario è predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", in particolare il comma 55, dell'articolo 1, ai sensi del quale "....su proposta del presidente della Provincia, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente",

PREMESSO che:

- è pervenuta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 20 febbraio 2026, l'istanza della Società SIFAS S.p.A. volta ad ottenere il rinnovo della concessione funiviaria relativa all'impianto denominato "Funivia bifune va e vieni Passo Stelvio – Trincerone", insistente nei Comuni di Bormio (SO) e Stelvio (BZ);
- la precedente concessione, in scadenza il 6 settembre 2026, è stata rilasciata dal Ministero medesimo con decreto n. 1300 del 6 settembre 2006, per la durata di anni venti, in applicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1110 e del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527;
- con nota ministeriale prot. n. 1869 del 25 febbraio 2026, indirizzata ai Comuni di Bormio e Stelvio, alla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige e, per conoscenza, ad ANSFISA, alla Divisione 4 del Ministero e alla Società SIFAS S.p.A., il Ministero ha avviato i contributi istruttori necessari al rinnovo della concessione, richiedendo gli atti concertativi già acquisiti in occasione del precedente rinnovo;
- con successiva nota del Comune di Bormio del 5 marzo 2026, trasmessa al Ministero, è stata evidenziata l'opportunità, anche al fine di evitare possibili contestazioni, di estendere la richiesta dei contributi concertativi anche alla Provincia di Sondrio, sul rilievo che l'art. 1 della legge n. 1110/1927 prevede, qualora la linea si estenda al territorio di più Province, che la concessione sia accordata dal Ministero previo parere dei Consigli provinciali interessati; nella medesima nota il Comune ha altresì osservato di non essere a conoscenza di modifiche normative che abbiano trasferito ai Comuni tale previo parere, evidenziando il rischio di possibili contestazioni in caso di acquisizione del parere di un ente non competente;
- con nota prot. n. 2310 del 9 marzo 2026, acquisita al protocollo provinciale al n. 8036 in medesima data, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha quindi esteso anche alla Provincia di Sondrio la richiesta dei contributi concertativi, precisando che tale estensione è finalizzata a completare il quadro degli interventi istruttori preordinati al rilascio del rinnovo della concessione;
- nella medesima nota ministeriale è espressamente chiarito che i contributi concertativi richiesti sono finalizzati alla valutazione del permanere della rilevanza pubblicistica dell'impianto, in ragione delle esigenze trasportistiche, vale a dire delle "accertate esigenze di traffico" richiamate dall'art. 6 della legge n. 1110/1927 ai fini del rinnovo del titolo amministrativo per l'esercizio pubblico, restando inteso che ciascuna amministrazione locale è chiamata a rispondere sulla base dei propri profili di competenza e/o interesse;
- la legge 23 giugno 1927, n. 1110 stabilisce infatti, all'art. 1, che, qualora la linea si estenda al territorio di più Province, la concessione è accordata dal Ministero previo parere dei Consigli provinciali interessati; la medesima legge, all'art. 6, collega il rinnovo della concessione alla verifica delle accertate esigenze di traffico;
- il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, disciplina inoltre, all'art. 11, i provvedimenti concernenti le linee di trasporto funiviario i cui capolinea sono situati rispettivamente nel

territorio di una Provincia autonoma e in quello di altra Regione, prevedendo il meccanismo della previa intesa tra Stato e Provincia autonoma interessata secondo la localizzazione della stazione a valle;

- dagli atti ministeriali risulta altresì che, in occasione del precedente procedimento conclusosi con il decreto ministeriale n. 1300/2006, i Comuni di Bormio e Stelvio, rispettivamente con deliberazioni n. 19 del 6 aprile 2006 e n. 70 del 29 marzo 2006, avevano dichiarato la pubblica utilità dell'impianto e la particolare importanza turistica dello stesso, manifestando il proprio assenso al rinnovo della concessione;
- il Ministero ha inoltre coinvolto ANSFISA per i profili di eventuale competenza concernenti gli aspetti attinenti alla sicurezza dell'impianto e per la verifica degli eventuali adempimenti gravanti sulla società istante ai sensi del D.P.R. n. 753/1980;

CONSIDERATO che:

- il presente provvedimento non attiene al rilascio della concessione, che permane nella competenza statale, ma è volto esclusivamente all'espressione del parere della Provincia di Sondrio nell'ambito del procedimento ministeriale di rinnovo;
- la richiesta ministeriale impone alla Provincia di esprimersi nei limiti dei propri profili di competenza e interesse, con riguardo al permanere della rilevanza pubblicistica dell'impianto e delle esigenze trasportistiche connesse al relativo esercizio;
- l'impianto in oggetto interessa direttamente il territorio provinciale, in quanto uno dei terminali è situato nel Comune di Bormio, e presenta evidenti riflessi di interesse pubblico locale sotto il profilo della accessibilità turistico-sportiva dell'area del Passo Stelvio e, più in generale, della fruizione del relativo comprensorio che presenta una indubbia vocazione turistica oltre che sportiva;

RITENUTO, pertanto, di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza della Provincia di Sondrio, al rinnovo della concessione funiviaria relativa all'impianto denominato "Funivia bifune va e vieni Passo Stelvio – Trincerone", fatti salvi tutti i profili tecnici, di sicurezza, autorizzatori e concessori rimessi alle amministrazioni competenti, nei termini e con le precisazioni di cui al presente atto;

RICHIAMATI:

- la legge 23 giugno 1927, n. 1110, recante "Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico";
- in particolare, l'art. 1 della citata legge, ai sensi del quale, qualora la linea si estenda al territorio di più Province, la concessione è accordata dal Ministero previo parere dei Consigli provinciali interessati;
- l'art. 6 della medesima legge, ai fini della verifica delle accertate esigenze di traffico in sede di rinnovo;
- il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, e in particolare l'art. 11, richiamato nella documentazione ministeriale, in ordine ai rapporti con la Provincia Autonoma di Bolzano per le linee di trasporto funiviario i cui capolinea siano situati rispettivamente nel territorio di una Provincia autonoma e in quello di altra Regione;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56;
- lo Statuto della Provincia di Sondrio.

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, inseriti nell'atto;

ESPERITA la votazione per appello nominale, che dà il seguente esito:

- | | | |
|--------------|----|---|
| • presenti | n. | 9 |
| • astenuti | n. | = |
| • votanti | n. | 9 |
| * favorevoli | n. | 9 |
| * contrari | n. | = |

DELIBERA

1. di esprimere, per le motivazioni di cui in premessa, parere favorevole della Provincia di Sondrio al rinnovo della concessione funiviaria relativa all'impianto denominato "Funivia bifune va e vieni Passo Stelvio – Trincerone", insistente nei Comuni di Bormio (SO) e Stelvio (BZ);

2. di precisare che il presente parere è reso nei limiti dei profili di competenza e interesse della Provincia di Sondrio, con particolare riferimento al permanere della rilevanza pubblicistica dell'impianto;
3. di dare atto che restano in ogni caso fermi i profili tecnici, di sicurezza, autorizzatori e ogni altra valutazione rimessa alle amministrazioni ed enti specificamente competenti nell'ambito del procedimento di rinnovo della concessione;
4. di demandare al Dirigente del Settore Turismo, Cultura e Ufficio Europa competente ogni conseguente adempimento, ivi compresa la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione – Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale, nonché agli altri enti interessati.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per appello nominale, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	9
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	9
* favorevoli	n.	9
* contrari	n.	=

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l'esigenza di consentire la tempestiva prosecuzione del procedimento ministeriale.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente